



# Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**Oggetto**

**Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Liguria prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000015 del 30 dicembre 2021, così come modificato dall'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000007 del 24 agosto 2022**

**Soggetto**

**Decreto direttoriale di approvazione e esecutività dell'Accordo, recante, come previsto dall'articolo 6, le modalità di trasferimento e rendicontazione dei contributi messi a disposizione dal Ministero per l'attuazione degli impegni prescelti dalla Regione Liguria, tra quelli di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Accordo e annesso Allegato A – schede progettuali**

**Dati contabili**

-

**Elenco allegati**

**Allegato A al Decreto – schede progettuali**  
**Accordo di programma prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000015 del 30 dicembre 2021**  
**Decreto CLEA-DEC/465 del 30 dicembre 2021 – impegno risorse**  
**Rilievo Corte dei Conti n. CC 8758/2022 – Silea 81248 del 7 aprile 2022**  
**Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000007 del 24 agosto 2022**  
**Nota Liguria prot. n. 1014534 del 14 settembre 2022, acquisita al prot. 111932/MITE del 14 settembre 2022 – schede interventi e CUP**

- VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le funzioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in “Ministero della Transizione Ecologica”;
- VISTA** la Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm. e ii. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);
- CONSIDERATO** che il citato D.P.C.M. prevede all’articolo 4 che le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi siano assegnate al Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) e all’articolo 12 che le competenze dell’ex Direzione CIEA inerenti l’inquinamento atmosferico siano assegnate alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA), facente parte dell’articolazione del citato Dipartimento DiSS;
- VISTO** il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;
- VISTO** l’Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024, emanato con Decreto Ministeriale n. 464 del 12 novembre 2021;
- VISTO** il D.P.C.M. 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022 n. 229, con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) del Ministero della Transizione Ecologica;
- VISTO** il D.M. prot. n. 101 del 3 marzo 2022 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;
- VISTO** il D.D. n. 80 del 5 aprile 2022 del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, concernente la Direttiva Dipartimentale per l’anno 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 87 in data 7 aprile 2022;
- VISTO** il D.D. n. 119 del 24 giugno 2022 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, concernente la Direttiva di Direzione per l’anno 2022;
- VISTA** la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che prevede obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- VISTO** il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, assegnando alle Regioni la competenza primaria in materia;
- CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO2 sul territorio italiano - ambedue giunte a sentenza della Corte di Giustizia - e che i superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO2 oggetto di infrazione riguardano anche l'Agglomerato di Genova dove persiste il superamento del valore limite annuale in alcune stazioni da traffico;
- CONSIDERATO** che il Ministero della Transizione Ecologica ha da anni avviato una precisa strategia nazionale volta a supportare le azioni delle Amministrazioni Regionali nella lotta all'inquinamento atmosferico anche tramite la stipula di Accordi di programma con i Ministeri aventi competenza sui settori che producono emissioni e con la sottoscrizione di Accordi con le Regioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** l'Accordo di Programma UDCM.ACCORDI E INTESE n.15 del 30 dicembre 2021 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Liguria (di seguito Accordo), sottoscritto digitalmente in data 30 dicembre 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica e dalla Regione Liguria;
- VISTA** la nota prot. n. 132568 del 30 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 147618 del 30 dicembre 2021, in cui la Regione Liguria ha individuato il cronoprogramma finanziario, sulla base dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi da sottoporre a finanziamento;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, accertata la disponibilità delle necessarie risorse in bilancio, si è ritenuto possibile ed opportuno provvedere all'immediata assunzione del pertinente impegno di spesa a favore della Regione Liguria per il contributo massimo, pari a € 29.000.000,00, previsto all'articolo 3 comma 1 lettera a) dell'Accordo, al fine di contribuire all'attuazione da parte della Regione Liguria di uno o più impegni di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Accordo;
- VISTO** il Decreto CLEA-DEC/465 del 30 dicembre 2021, ammesso alla registrazione del competente Ufficio Centrale di Bilancio il 12 gennaio 2022 al n. 3220, con il quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 29.000.000,00 sul capitolo 8405/PG3 al giustificativo 3220, di cui € 1.120.915,00 a valere sui residui di lettera F EPR 2019, € 4.679.085,00 a valere sull'EF 2022, € 14.275.000,00 a valere sull'EF 2023, € 8.925.000,00 a valere sull'EF 2024;
- PRESO ATTO** del rilievo della Corte dei Conti n. CC 8758/2022 – Silea 81248 del 7 aprile 2022, attraverso cui la Corte ha richiesto, ai fini della registrazione dell'Atto, di integrare la documentazione con il decreto approvativo dell'Accordo di programma, il cronoprogramma della spesa e delle attività aggiornato, il Codice Unico Progetto degli interventi finanziati;
- VISTO** l'articolo 6 dell'Accordo che prevede che con decreto della DG CIEA (ora DG VA) si stabiliscano le modalità di trasferimento e rendicontazione del contributo sopracitato;
- VISTA** la nota prot. n. 20510/MITE del 18 febbraio 2022 con la quale la Direzione VA, al fine di definire le modalità di rendicontazione e trasferimento del contributo ministeriale, ha invitato la Regione Liguria ad individuare, avuto riguardo agli impegni di cui all'art. 2 comma 1 dell'Accordo, gli interventi per la cui attuazione ritiene di richiedere il co-finanziamento ministeriale;

- VISTA** la nota prot. n. 297949 del 22 aprile 2022, acquisita al prot. n. 50368/MiTE del 26 aprile 2022, con cui la Regione Liguria ha individuato gli interventi per la cui attuazione viene richiesto il co-finanziamento ministeriale e ha trasmesso le schede progettuali descrittive di tali interventi, i quali tuttavia presentavano alcune difformità rispetto agli impegni indicati nell'Accordo;
- VISTO** l'articolo 5 dell'Accordo che prevede che con successivo Atto integrativo le Parti possano concordare integrazioni ed estensioni dell'Accordo individuando ulteriori misure da attuare;
- CONSIDERATA** l'interlocazione avviata con gli uffici regionali, nella prospettiva di ottimizzare l'attuazione dell'Accordo, da cui è risultato opportuno apportare un'integrazione agli impegni previsti all'articolo 2 dell'Accordo, finalizzata a precisare l'ambito di applicazione delle misure relative alla sostituzione dei veicoli;
- VISTO** il testo finale dell'atto integrativo pervenuto dalla Regione Liguria, già sottoscritto dal Presidente in data 18 agosto 2022;
- VISTO** l'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000007 del 24 agosto 2022 sottoscritto dalle Parti, che modifica l'art. 2 comma 1 lettera a) dell'Accordo, prevedendo l'adozione di un sistema di erogazione di contributi rivolti anche ai cittadini non residenti nell'agglomerato di Genova, e dando la possibilità, in luogo della rottamazione di un veicolo vetusto, di acquistare qualunque veicolo di categoria euro 6 o un veicolo esclusivamente elettrico;
- VISTA** la nota prot. n. 1014534 del 14 settembre 2022, acquisita al prot. 111932/MITE del 14 settembre 2022, con la quale la Regione Liguria ha trasmesso le schede progettuali aggiornate e definitive per gli interventi oggetto di co-finanziamento ministeriale nell'ambito dell'Accordo, aggiornando il cronoprogramma di spesa e delle attività e fornendo i relativi CUP;
- RITENUTO** quindi di dover approvare e rendere esecutivo il citato Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Liguria sottoscritto digitalmente in data 30 dicembre 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica e dalla Regione Liguria, così come modificato dall'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000007 del 24 agosto 2022, nonché di disciplinare le modalità di trasferimento e rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo.

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

Per i motivi di cui alle premesse è approvato e reso esecutivo l'Accordo di programma sottoscritto digitalmente tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Liguria in data 30 dicembre 2021, così come modificato dall'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000007 del 24 agosto 2022 e sono disciplinate le modalità di trasferimento e rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, per la realizzazione degli interventi elencati e descritti nelle schede progettuali allegate, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A).

## **Articolo 2** **(Modalità di trasferimento dei finanziamenti)**

1. Alla Regione Liguria è assegnato un finanziamento nel limite massimo di 29 milioni di euro.
2. L'importo assegnato a titolo di finanziamento di cui al comma 1, è trasferito alla Regione Liguria, nei limiti delle disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:
  - a) la prima quota, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 20% del costo complessivo di ciascun intervento descritto nell'allegato A. Tale quota sarà assegnata a seguito dell'invio alla DG VA della comunicazione da parte della Regione Liguria dell'avvio delle relative attività;
  - b) la seconda quota, a titolo di pagamento intermedio, per un importo pari al 50% del costo complessivo di ciascun intervento descritto nell'allegato A. Tale quota sarà assegnata a seguito della verifica positiva di cui all'articolo 4, comma 1 della rendicontazione economico-finanziaria e relativa documentazione contabile, pervenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, da cui risulti che le risorse erogate dalla Regione per le attività effettuate siano pari ad almeno il 50% del costo complessivo di ciascun intervento;
  - c) la terza quota a saldo, al netto delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) assegnate per ciascun intervento descritto nell'allegato A, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuno di essi e, complessivamente, entro il tetto massimo di 29 milioni di euro. Tale quota è assegnata a seguito della verifica positiva di cui all'articolo 4, comma 1 della rendicontazione economico-finanziaria e relativa documentazione contabile, nonché della relazione sui benefici ambientali, pervenute ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui al comma 2 possono essere rendicontate dalla Regione Liguria le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2022. La completa realizzazione degli interventi deve avvenire entro 1 anno dalle scadenze indicate nelle schede progettuali di cui all'allegato A del presente decreto.
4. La Regione Liguria può presentare alla DG VA istanza di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi elencati e descritti nelle schede progettuali di cui all'Allegato A del presente decreto, per giustificati motivi non prevedibili. La DG VA provvede all'esame dell'istanza e alla definizione dei tempi dell'eventuale proroga.

## **Articolo 3** **(Rendicontazione delle attività e monitoraggio degli effetti ambientali)**

1. Ai fini dei trasferimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, la Regione Liguria trasmette alla DG VA, per la relativa approvazione, una relazione tecnica descrittiva dello Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione degli interventi elencati e descritti nelle schede progettuali di cui all'Allegato A del presente decreto, comprensiva della relativa rendicontazione economico-finanziaria e della documentazione contabile.
2. La relazione di accompagnamento alla richiesta di trasferimento della quota a saldo deve riportare una quantificazione degli effetti ambientali prodotti dall'intervento attuato in termini di

riduzione delle emissioni dei principali inquinanti. La richiesta di trasferimento della quota a saldo deve contenere anche una dichiarazione attestante la conclusione delle attività.

#### **Articolo 4 (Verifica delle attività)**

1. La DG VA effettua le verifiche sulla documentazione di cui all'articolo 3 trasmessa dalla Regione Liguria e trasferisce le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) soltanto all'esito positivo delle suddette verifiche. Se la documentazione trasmessa non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, la DG VA segnala alla Regione Liguria i motivi che impediscono l'erogazione, fissando un opportuno termine per la presentazione delle integrazioni.
2. La DG VA può convocare periodicamente apposite riunioni con la Regione Liguria, finalizzate ad accertare lo Stato di Avanzamento dei Lavori connessi alla realizzazione degli interventi elencati e descritti nelle schede progettuali di cui all'Allegato A del presente decreto.

#### **Articolo 5 (Revoca dei finanziamenti)**

1. La DG VA, anche sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività di verifica prevista dall'articolo 4, e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 6, dispone la revoca, anche parziale, dei finanziamenti relativi agli interventi la cui realizzazione sia divenuta impossibile.
2. La DG VA dispone la revoca, anche parziale, dei finanziamenti anche nel caso in cui la convocazione di cui all'articolo 4, comma 2, reiterata almeno una volta, non abbia avuto seguito per motivi imputabili alla Regione Liguria.
3. La DG VA dispone la revoca delle quote di finanziamento previste dall'articolo 2, comma 2, anche nel caso in cui gli interventi non siano stati interamente realizzati entro 1 anno dalle scadenze indicate nelle schede progettuali di cui all'Allegato A del presente decreto, fatta salva la proroga eventualmente richiesta e concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4 e quanto stabilito al successivo articolo 6.
4. Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se già erogate, devono essere restituite, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione delle risorse stesse. La DG VA dispone in ogni caso la riduzione o la soppressione di una o più tra le quote di cui all'articolo 3, comma 2, non ancora erogate per un importo pari alle risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca.

#### **Articolo 6 (Sostituzione degli interventi soggetti a co-finanziamento)**

11. Nel caso in cui la realizzazione di uno o più interventi individuati nelle schede di cui all'Allegato A al presente decreto sia divenuta in tutto o in parte impossibile o nel caso in cui si

siano verificate economie derivanti da ribassi d'asta o altre economie, la Regione può sottoporre alla DG VA uno o più interventi sostitutivi ai fini del co-finanziamento ministeriale, allegandone le schede progettuali descrittive. Gli interventi sostitutivi devono riferirsi ad uno degli impegni previsti all'articolo 2 dell'Accordo e prevedere un co-finanziamento di entità non superiore, secondo il caso, a quella degli interventi o della quota degli interventi sostituiti o dell'economia verificatasi, accertata dalla DG VA a seguito delle attività di verifica di cui all'articolo 4, comma 1.

2. A seguito della verifica dei requisiti del comma 1, la DG VA procede, con decreto direttoriale, ad inserire negli allegati del presente decreto una o più schede relative agli interventi sostitutivi e comunica l'avvenuta sostituzione alla Regione. Con tale decreto direttoriale si procede anche, se necessario, alla modifica dell'impegno di spesa.

3. Il co-finanziamento degli interventi sostitutivi resta soggetto alle procedure di trasferimento, alle modalità di rendicontazione, di monitoraggio e di verifica ed a tutte le altre condizioni previste dal presente decreto.

4. Nel caso in cui la realizzazione di uno o più interventi individuati nelle schede allegate al presente decreto sia divenuta in tutto o in parte impossibile e la Regione, anche a seguito di apposita interlocuzione con la DG VA, non sottoponga uno o più interventi sostitutivi, si procede alla revoca del pertinente co-finanziamento, ai sensi dell'articolo 5.

#### **Articolo 7 (Obblighi di tracciabilità)**

Nell'attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 8 (Trattamento dei dati personali)**

La DG VA assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Transizione ecologica nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti Organi di controllo per il seguito di competenza.

**Il Direttore Generale**  
Gianluigi Nocco  
(documento informatico firmato digitalmente)

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)